esclusi dai sussidi mandati dal Comitato nazionale di soccorso e ciò perchè impiegati dei comuni, che viceversa poi non li hanno pagati e non li pagano.

Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario circa l'interessamento che vorrà per l'avvenire dimostrare pei medici condotti, che finora non hanno molto a lodarsi del Governo centrale; ma devo dichiararmi insoddisfatto, e constatare che i fatti di cui sono stati vittime i medici condotti nei paesi devastati dal terremoto, non costituiscono che un nuovo episodio di quel trattamento di eccezione che si è sempre usato verso la classe medica e di cui parleremo in sede più opportuna.

PRESIDENTE. L'onorevole Ciccotti interroga il ministro di grazia e giustizia e dei culti, « per sapere se, in seguito alla pubblica denunzia di reati elettorali avvenuti nel collegio elettorale di Subiaco – denunzia fatta nei numeri 69 e successivi del *Giornale d'Italia* – sia stata promossa o si voglia promuovere azione penale, a termini di legge ».

L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. L'ipotesi implicita nell'interrogazione dell'onorevole Ciccotti mi obbliga a ricordare ciò che io, una volta, dissi alla Camera e che diede luogo (lo riconosco) a vivaci censure. (*Segni di assentimento del deputato Ciccotti*).

Vedo che l'onorevole Ciccotti assente almeno in questo... (*Si ride*). Queste dichiarazioni, tuttavia, mantengo e credo che, allora, esse o non furono bene spiegate o non furono bene intese.

Io negai allora e nego ora che il fatto d'una denunzia giornalistica debba, per regola assoluta e indeclinabile, determinare un procedimento di istruttoria, senza con ciò diminuire per nulla il principio notissimo che, in materia di reati d'azione pubblica, il pubblico ministero debba perseguire il presunto reo, indipendentemente dal modo onde ha ricevuto la notizia, ma purchè sia sempre convinto che questa sia attendibile. Questo, che dissi allora e ripeto ora, mi pare che, con maggior ragione, debba dirsi e ritenersi in materia di reati elettorali; dappoichè tutti sappiamo per vita vissuta come in tempi di lotta elettorale non vi è giornale di parte che non attribuisca al candidato avversario ed ai fautori di lui tutto l'elenco di quei reati comuni e speciali che le leggi stabiliscono; così fa l'uno e così reciprocamente fa anche l'altro. In ciò non si può parlare di differenza tra partiti.

Voci. È verissimo!

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Ora se il pubblico ministero dovesse perseguire con apposita istruttoria tutte le denunzie che compaiono sui giornali, io credo che ciò non gioverebbe al prestigio della giustizia ed alla tranquillità dei cittadini. Si pensi, per altro, ch' è offerto un mezzo idoneo al cittadino, il quale intenda, non solo accusare, ma assumere la responsabilità dell'accusa; ed è quello che la procedura penale insegna, vale a dire di presentare la denunzia in luogo di confidare la propria amarezza nel seno di un corrispondente di giornale, la cui buona fede non metto in dubbio, ma che è inspirato dallo stesso sentimento che anima il suo informatore.

Detto ciò in via generale, e, ripeto, perchè il silenzio non possa interpretarsi come un'affermazione dell'implicita ipotesi dell'onorevole Ciccotti, io debbo peraltro aggiungere che, per quanto riguarda queste varie accuse, che *hinc et inde* sono state mosse a proposito dell'elezione di Subiaco, l'autorità giudiziaria se ne è occupata: se ne è occupata sia a proposito di altri processi che si sono fatti in occasione di quell'elezione ed in cui si sono appunto discussi in sede giudiziaria i fatti a cui i giornali alludevano, sia anche in via delle cosidette sommarie indagini, che sono come il vestibolo dell'istruttoria penale propriamente detta.

L'esito di queste indagini è stato il seguente. Sulle varie accuse (io mi sono dedicato alla lettura diligente del *Giornale d'Italia* di un certo periodo, perchè l'onorevole Ciccotti dice nella sua interrogazione che si riferisce al n. 69 e seguenti) sulle varie accuse ed imputazioni mosse in questi numeri del detto giornale, il pubblico ministero ha portato uno di questi tre giudizi: o ha ritenuto dimostrato il contrario di quello che le accuse affermavano; o ha ritenuto le accuse non provate e non provabili di fronte ad affermazioni e smentite da una parte e dall'altra e all'impossibilità di accertare dove la verità stesse, ed in terzo luogo, per un'altra serie di fatti, l'autorità giudiziaria si è trovata di fronte a quelle ragioni d'improcedibilità che sorgono, come è noto, dall'articolo 110 della legge